



**Area Contributi e Vigilanza
Ufficio Normativa e Circolari**

CIRCOLARE N. 4, DEL 31/01/2011

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti

Alle Uffici Interregionali e Sedi Territoriali

Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali
della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Presidente
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Anno 2011 – minimale di retribuzione giornaliera; massimale di retribuzione giornaliera e annua imponibile; contributo di solidarietà; aliquota aggiuntiva 1%; aliquote contributive.

Sommario: *È stata effettuata la determinazione dei valori contributivi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, a seguito della variazione, pari all' 1,6%, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT. Riepilogo delle aliquote contributive dei suddetti lavoratori.*

1. Minimale di retribuzione giornaliera imponibile.

L'art. 1 del Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 settembre 1981, n. 537, stabilisce che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale sono rivalutati, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della Legge 30 aprile 1969, n.153.

Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.

Il Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389, all'art.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni

sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero all'importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.

Con l'art. 2, comma 25, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, il legislatore ha introdotto una norma interpretativa dell'art. 1 del citato D.L. n. 338/89, precisando che tale disposizione *“si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”*.

Si aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge n. 463/83, convertito con Legge n. 638/83, modificato dall'art. 1, comma 2, del Decreto Legge n. 338/89, convertito a sua volta dalla Legge n. 389/89, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può, tuttavia, essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Pertanto, sulla base del combinato disposto degli articoli di legge sopra richiamati, la retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale è quella stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali. Soltanto qualora tale retribuzione risulti inferiore rispetto al minimale di retribuzione giornaliera come innanzi determinato, essa dovrà essere adeguata a quest'ultimo.

Tutto ciò premesso, si fa presente che, per consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati relativi all'anno 2011, in attesa dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, si è utilizzato, per la determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT alla data della emanazione della presente circolare.

Per l'anno 2010, la variazione percentuale del predetto indice è stata pari all'1,6%.

Per l'anno 2011 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell'ENPALS, è pari a **44,49** euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2011, pari a euro **468,35** mensili).

A seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far data dal 1° gennaio 2011, risulta variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME").

Al riguardo si ribadisce che, a decorrere dall'1.1.1989, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero (**44,49** euro) per il numero dei giorni di lavoro settimanale, previsti dagli accordi o contratti collettivi, a tempo pieno, riguardanti i

singoli settori di lavoro e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali analogamente previste dai suddetti accordi o contratti collettivi.

Nell'ipotesi, pertanto, di contratti collettivi nazionali, che prevedano l'effettuazione di 5 giornate lavorative settimanali, per un totale di 40 ore, la paga oraria è pari ad euro **5,56** (**44,49** x 5 : 40).

2. Lavoratori dello spettacolo

2.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura dell' **1,6%**, è pari, per l'anno 2011, ad euro **93.622,00**.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 14, del Decreto Legislativo n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2011, ad euro **93.622,00**.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92 convertito dalla Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2011, l'importo di euro **43.042,00** e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro **93.622,00**.

2.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro **682,50**. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

Anno 2011

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	ad Euro	Euro	
682,51	1.365,00	682,50	1
1.365,01	3.412,50	1.365,00	2
3.412,51	5.460,00	2.047,50	3
5.460,01	7.507,50	2.730,00	4
7.507,51	9.555,00	3.412,50	5
9.555,01	12.285,00	4.095,00	6
12.285,01	15.015,00	4.777,50	7
15.015,01	In poi	5.460,00	8

Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera

eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2011, l'importo di euro **137,95** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.

3. Sportivi professionisti

3.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura dell' **1,6%** è pari, per l'anno 2011, ad euro **93.622,00**.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di euro **93.622,00** e fino all'importo annuo di euro **682.627,00**.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92, convertito dalla Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2011, l'importo di euro **43.042,00** e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di euro **93.622,00**.

3.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro **300,07**.

Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di euro **300,07** e fino all'importo giornaliero di euro **2.187,91**.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2011, l'importo di euro **137,95** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro **300,07**.

4. Assunzioni agevolate

Per quanto concerne la contribuzione I.V.S. che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati (cfr. codici di agevolazione: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI), la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, si precisa che l'aliquota è fissata al 10%.

5. Aliquote contributive

Per il riepilogo delle aliquote contributive per l'anno 2011, già in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli sportivi professionisti e per i lavoratori dello spettacolo si rimanda alle tabelle in calce alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

Lavoratori dello spettacolo: aliquote contributive per l'anno 2011**Tabella n. 1**

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95.	C3	020	23,81	9,19	33,00
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.	Y3	020	23,81	9,19	33,00

Come dettagliato nella tabella n.2, la norma prevede un'aliquota contributiva maggiorata per i tersicorei e i ballerini iscritti all'ENPALS dopo il 31/12/95.

Naturalmente ove si tratti di tersicorei e ballerini già iscritti all'ENPALS al 31/12/95 si applicano le aliquote contributive della generalità dei lavoratori dello spettacolo di cui alla tabella n. 1 (cod. tab. Y3).

Tabella n. 2

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Tersicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	R3	020	25,81	9,89	35,70
Tersicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	X3	020	25,81	9,89	35,70

Sportivi Professionisti: aliquote contributive per l'anno 2011**Tabella n. 3**

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95.	T	020	23,81	9,19	33,00
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95.	Z	020	23,81	9,19	33,00

N.B.: I codici di retribuzione e quelli di agevolazione contributiva, sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente (www.enpals.it), alla sezione "Modulistica per le Imprese".